

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E REGIONE ECCLESIASTICA LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO MULTILIVELLO DI ORIENTAMENTO E DISSEMINAZIONE RIVOLTO AI GIOVANI – “GIOVANI IN CAMMINO” 2021/2022

TRA

REGIONE LOMBARDIA, di seguito denominata “RL”, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, Codice fiscale 80050050154, rappresentata da Francesco Foti, in qualità di Direttore Generale Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione E

REGIONE ECCLESIASTICA LOMBARDIA, di seguito denominata “REL”, con sede in Milano, Piazza Fontana 2, Codice Fiscale 97179710153, rappresentata da Mons. Giuseppe Antonio Scotti in qualità di Procuratore

PREMESSO CHE

- Regione Ecclesiastica Lombardia è un ente ecclesiastico rappresentativo delle dieci diocesi che insistono sul territorio lombardo, responsabile del coordinamento degli oltre 2.300 oratori lombardi;
- la legge regionale del 23 novembre 2001, n. 22 recante: “Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori” evidenzia l'importanza degli oratori come strumento e mezzo di aggregazione giovanile e di apprendimento di esperienze per i giovani contribuendo la loro partecipazione attiva al territorio in cui vivono, la prevenzione del disagio giovanile e la creazione di positive condizioni, al fine di incrementare alcune conoscenze e competenze per agevolare l'entrata dei giovani nel mondo lavorativo;
- in particolare, la legge regionale 22/2001 all'art. 2 c. 3 prevede che Regione Lombardia (di seguito RL) concordi con Regione Ecclesiastica Lombardia (di seguito REL) le forme di collaborazione ritenute utili a favorire processi di sviluppo;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con delibera del Consiglio Regionale del 10 luglio 2018, n. 64 e la nota di aggiornamento del DEFR approvata con DGR del 30/10/2020, n. 3748, individua tra i suoi obiettivi: il sostegno alla “Promozione della creatività e della partecipazione giovanile”, che in materia di giovani valorizza la partecipazione attiva dei giovani al territorio in cui vivono;
- la “Risoluzione in merito alle politiche giovanili in Lombardia” approvata con DCR del 17 novembre 2020, n. 1434, impegna la Giunta regionale e gli Assessori competenti a sostenere il protagonismo giovanile, perseguendo gli obiettivi di «crescita (fiducia in se stessi, autorealizzazione, transizione verso l'età adulta), responsabilità (esercizio di cittadinanza attiva), potere (costruirsi il futuro con le proprie mani) e autonomia (indipendenza e responsabilità verso se stessi)»;

CONSIDERATO CHE

- RL ha ritenuto di coinvolgere RE, quale ente rappresentativo delle dieci Diocesi afferenti al territorio lombardo, in un tavolo istituzionale di ascolto e di confronto finalizzato a: rafforzare il dialogo strutturato con il territorio e sviluppare un piano di azioni strategiche e integrate per valorizzare il potenziale giovanile locale e la partecipazione dei giovani;
- le parti sottoscrivono il presente atto esclusivamente nell'interesse pubblico, attuando una cooperazione tesa a garantire che i servizi che esse sono tenute a svolgere, siano prestati per conseguire gli obiettivi che hanno in comune;
- RL e RE rispondono a obiettivi comuni di perseguimento dell'efficacia e dell'efficienza amministrativa;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 – Oggetto e finalità del Protocollo di Collaborazione

Il presente Protocollo disciplina le modalità di collaborazione tra RL e REL per la realizzazione di un progetto di orientamento, multilivello e disseminazione rivolto ai giovani, "Giovani IN cammino" 2021/2022, finalizzato a:

- Favorire l'inserimento dei giovani nella vita sociale ed accrescere il senso di appartenenza alla propria comunità incoraggiandone una partecipazione attiva;
- Promuovere l'adozione di misure di promozione della salute, dell'attività motoria e di prevenzione delle dipendenze;
- Sostenere approcci innovativi di prevenzione e contrasto a possibili situazioni di disagio giovanile che utilizzino il potenziale dello sport come strumento di inclusione sociale e veicolo di valori positivi;
- Promuovere standard tecnici e gestionali educativi alti per favorire l'acquisizione di competenze e costruire percorsi formativi ed esperienziali di qualità;
- Incentivare l'autonomia e la responsabilizzazione dei giovani, anche attraverso esperienze abitative temporanee, incoraggiando l'emancipazione;
- Stimolare l'impegno civile e sociale dei giovani coinvolti, attraverso attività di sensibilizzazione e coinvolgimento;
- Migliorare la condivisione delle buone pratiche.

Il Protocollo stabilisce in particolare:

- le attività, i tempi, le modalità organizzative e i risultati attesi delle iniziative oggetto del presente Protocollo, come definite nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale;
- i ruoli e gli impegni operativi dei soggetti sottoscrittori;

- gli impegni reciproci relativamente al cofinanziamento del progetto.

ARTICOLO 3 – Ruoli e impegni delle parti

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo e della realizzazione del progetto di cui all'Allegato A), ciascun soggetto sottoscrittore partecipa attivamente a tutte le fasi previste per la realizzazione, secondo il proprio ruolo istituzionale e i reciproci impegni:

Regione Lombardia:

- cura la governance del Protocollo, con particolare attenzione al raccordo tra i soggetti;
- pubblicizza e diffonde l'iniziativa attraverso i propri canali istituzionali;
- supervisiona la realizzazione delle attività previste, pubblicizzandole e promuovendole attraverso i propri canali istituzionali;
- promuove e favorisce l'adozione di un sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti nell'ambito del progetto;
- verifica le rendicontazioni predisposte da REL in qualità di soggetto attuatore e provvede alla liquidazione della propria quota di cofinanziamento per la realizzazione delle attività previste dal progetto.

Regione Ecclesiastica Lombardia:

- garantisce un'equa distribuzione delle risorse nelle Diocesi che insistono sul territorio di Regione Lombardia;
- gestisce i rapporti con gli Uffici di Pastorale Giovanile diocesani;
- supervisiona le azioni progettuali e definisce un adeguato piano di risk management in risposta a qualsiasi rischio che si presenti durante il ciclo di vita del progetto;
- raccoglie e verifica la rendicontazione da inviare a RL;
- assicura visibilità al ruolo di RL all'interno del progetto.

ARTICOLO 4 – Quadro finanziario e impegni delle parti

Il valore complessivo dell'intervento è pari a EUR 900.000,00 di cui EUR 600.000,00 a carico di RL e EUR 300.000,00 a carico di REL.

RL mette a disposizione proprie risorse umane e strumentali per lo svolgimento dei compiti assegnati e cofinanzia la realizzazione delle iniziative oggetto del presente Protocollo con risorse proprie per complessivi EUR 600.000,00 così ripartite:

- EUR 200.000,00 sull'esercizio finanziario 2021 a titolo di anticipo;
- EUR 400.000,00 sull'esercizio finanziario 2022 a titolo di saldo;

Eventuali economie realizzate sugli stanziamenti previsti dall'Allegato A) relativamente ad una specifica attività o voce di costo, possono essere utilizzate per incrementare la disponibilità finanziaria delle altre iniziative o voci di costo, fermo restando l'importo complessivo a carico della Regione.

REL cofinanzia la realizzazione delle iniziative oggetto del presente Protocollo mettendo a disposizione proprie risorse umane e strumentali per lo svolgimento dei compiti assegnati e cofinanzia la realizzazione delle attività progettuali con risorse proprie per complessivi EUR 300.000,00.

ARTICOLO 5 – Attività di monitoraggio e valutazione

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di progetto e di valorizzare i risultati raggiunti, è prevista un'attività di monitoraggio e valutazione delle iniziative oggetto del Protocollo.

L'attività di monitoraggio sarà orientata a valutare gli stati di avanzamento del progetto e i risultati quali-quantitativi raggiunti.

In particolare, REL presenterà una relazione di inizio delle attività ai fini della liquidazione dell'anticipo e una relazione finale in cui verranno valutati i risultati raggiunti.

ARTICOLO 6 – Modalità di rendicontazione ed erogazione delle risorse

Ai fini dell'erogazione del contributo sono considerate ammissibili solo le spese sostenute a partire dalla data di avvio e sino alla data di conclusione del progetto, riconducibili in modo inequivocabile all'azione progettuale e preventivate in fase di progettazione.

Sono riconosciute le seguenti tipologie di spesa:

- Costi per compensi personale dipendente;
- Costi per compensi consulenti;
- Costi per compensi per servizi e prestazioni professionali di terzi;
- Costi di promozione e comunicazione;
- Costi legati all'acquisto di beni e attrezzature non ammortizzabili legati alla realizzazione delle attività;
- Costi di ospitalità, rimborsi spese, missioni, vitto e alloggio;
- Costi per noleggio di strumenti/attrezzature;
- Costi connessi alle attività di tutoraggio e formazione;
- Costi di assicurazioni.

La documentazione presentata in fase di rendicontazione deve essere interamente intestata al soggetto incaricato da REL alla realizzazione dell'azione progettuale:

- Parrocchia;
- ente ecclesiastico civilmente riconosciuto o soggetto giuridico le cui attività sono assimilabili a quelle degli oratori.

Le spese rendicontate non possono essere oggetto di contributo pubblico diverso da quello previsto per il progetto Giovani IN cammino.

Il contributo regionale sarà erogato in 2 tranches, con atti del Dirigente competente:

- 1° tranche, pari a EUR 200.000,00 a titolo di anticipo, entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione di una relazione di inizio delle attività;
- 2° tranche, pari a EUR 400.000,00 a titolo di saldo, a conclusione del Progetto, previa verifica della rendicontazione delle spese e della relazione sulle attività svolte, entro il 31 dicembre 2022.

Qualora a consuntivo la spesa rendicontata risultasse inferiore all'importo del progetto, l'entità del contributo regionale sarà proporzionalmente ridotta.

Qualora la parte di contributo regionale già erogata a titolo di anticipo risulti maggiore all'importo totale del contributo effettivamente spettante alla conclusione del progetto, REL si impegna a restituire la differenza entro 90 giorni dalla comunicazione da parte della Regione.

ARTICOLO 7 – Controlli

RL si riserva il diritto di verificare, anche attraverso specifici controlli nei luoghi in cui si svolgono le attività progettuali, lo svolgimento delle azioni previste e i giustificativi di spesa presentati in sede di rendicontazione.

ARTICOLO 8 – Attività di comunicazione

RL e REL si impegnano ad apporre i reciproci loghi su tutti i materiali di comunicazione relativi alle iniziative e alle attività svolte in attuazione del presente Protocollo.

REL si impegna a dare risalto comunicativo all'intero progetto e le Parrocchie promuoveranno le azioni progettuali sul territorio dando evidenza del contributo di RL per la realizzazione.

Tutti i materiali di comunicazione saranno condivisi con i competenti uffici regionali e seguiranno le indicazioni del brandbook di RL.

ARTICOLO 9 – Utilizzo e pubblicazione dei risultati

Le parti potranno utilizzare i dati relativi alle iniziative oggetto del presente Protocollo per fini istituzionali a seguito di preventiva reciproca comunicazione e nel rispetto delle norme sul trattamento dati.

ARTICOLO 10 – Responsabilità e rapporti con i terzi

È responsabilità di ciascun soggetto sottoscrittore del presente Protocollo, per le parti attuative di propria competenza, garantire le necessarie coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile contro terzi a coloro che a vario titolo sono coinvolti nella realizzazione delle iniziative oggetto del presente Protocollo.

ARTICOLO 11 – Durata

Il presente Protocollo ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2022 e, comunque, fino alla conclusione delle attività previste del Protocollo stesso.

ARTICOLO 12 – Foro competente

Le parti contraenti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Protocollo, ma necessari per un ottimale conseguimento dei suoi obiettivi e a risolvere, con il medesimo atteggiamento, eventuali controversie che dovessero insorgere del corso del rapporto.

In ogni modo, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Protocollo, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

ARTICOLO 13 – Firma del Protocollo

Il presente Protocollo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata, ai sensi dell'articolo 15, c. 2-bis, della L. 241/1990.

ARTICOLO 14 – Riservatezza e privacy

Le parti si impegnano a trattare i dati personali per quanto di competenza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo ed ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 101/2018.

Le parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante la realizzazione del progetto.

ARTICOLO 15 – Ulteriori disposizioni

Per quanto non regolato dalle disposizioni del presente Protocollo, lo stesso sarà disciplinato da quanto previsto dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

F.to

Il Direttore Generale

Francesco Foti

F.to

Il procuratore

Mons. Giuseppe Antonio Scotti